

Allegato 5: Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività

N.	DOMANDA	RISPOSTA
Quesiti di carattere generale		
1	È possibile richiedere il finanziamento per l'acquisto di più macchine?	Sì. Nel caso in cui la tipologia di intervento prevede la sostituzione obbligatoria, il numero delle macchine da acquistare non può essere superiore al numero delle macchine da sostituire.
2	Quali sono le condizioni per l'acquisto di nuove macchine?	Le macchine finanziabili devono ricadere nella definizione di cui all'art. 2, lettere a), b), c), f), del d.lgs. 17/2010 e per esse vale quanto segue: a) le macchine da acquistare devono essere non usate e conformi a detto decreto; b) nel caso in cui la Tipologia di intervento richieda la sostituzione oppure il progetto la preveda, le macchine sostituite devono essere alienate dall'impresa.
3	Nel caso di acquisto di nuove macchine con sostituzione di quelle di proprietà dell'impresa, quali vincoli devono rispettare le macchine da acquistare rispetto a quelle da sostituire?	Quando la sostituzione è condizione obbligatoria per la tipologia di intervento scelto, le macchine da acquistare devono essere di analogo tipo, a meno di situazioni particolari debitamente motivate. Due macchine di analogo tipo, o tipologia, sono macchine simili per denominazione generica (ad esempio attribuita da norme tecniche), funzione e caratteristiche tecniche (ad esempio come definite da norme armonizzate). I medesimi concetti di analogia sono riferibili a macchine fisse installate nei luoghi di lavoro, a meno di situazioni particolari debitamente motivate.
4	Nel caso di acquisto di macchine con sostituzione di rispettive macchine già in possesso dell'impresa, è possibile vendere o permutare la macchina da sostituire quando questa sia in possesso dell'attestazione di conformità all'allegato V del d.lgs. 81/2008?	No, è possibile vendere o permutare la macchina che si deve o che si intende alienare dall'impresa solo quando essa sia conforme alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto di riferimento. Quando tale condizione non si realizza, l'azienda deve necessariamente rottamare la macchina da sostituire.
5	Nell'avviso, in vari punti del testo, si riporta che le macchine devono essere state immesse sul mercato prima o dopo le specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della specifica direttiva comunitaria (98/37/CE ex 89/392/CEE). A quale data bisogna riferirsi?	La data di recepimento a cui riferirsi nel nostro paese è il 21/09/1996 o, solo per alcune macchine per il sollevamento, il 31/12/1996. La direttiva 89/392/CEE è stata recepita in Italia con il d.p.r. 459/96 "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine". Tale decreto è infatti entrato in vigore il 21 settembre 1996 e per alcune tipologie di macchine per il sollevamento il 31/12/1996. L'emanazione della

		<p>direttiva 98/37/CE, indicata per una correttezza formale nella definizione riportata nell'Avviso pubblico, ha sostituito la 89/392/CEE, ma costituisce un mero passaggio di consolidamento dei testi della stessa direttiva quadro 89/392/CE, unitamente a quelli delle direttive 93/44/CEE e 93/68/CEE già recepiti in Italia con il d.p.r. 459/96.</p> <p>Si tenga tuttavia presente che la direttiva è stata recepita in tempi diversi nei vari Paesi membri e pertanto è possibile che ci siano macchine immesse sul mercato ai sensi della direttiva 89/392/CEE (marcate CE) anche antecedentemente alle suddette date di recepimento da parte dell'Italia.</p>
6	Quali documenti si ritengono probanti per la dimostrazione della piena proprietà del bene che si intende sostituire? È sufficiente una dichiarazione dell'impresa?	<p>Ai fini dell'Avviso pubblico, le dichiarazioni o autocertificazioni dell'impresa non sono ritenute documenti probanti per dimostrare la piena proprietà. I documenti ritenuti probanti sono quelli di tipo amministrativo/tecnico in cui compare il bene e i suoi dati identificativi con una data dalla quale possa essere desunta l'informazione e il contestuale riferimento al proprietario: esempio atto di acquisto, fatture di acquisto, contratti e fatture di manutenzione in cui compare il bene da sostituire, ecc.</p>
<p>Quesiti relativi alla Movimentazione manuale di carichi Tipologia di intervento e)</p>		
7	In riferimento della tipologia di intervento e), è possibile richiedere il finanziamento per progetti che riguardino sia operazioni di sollevamento, abbassamento e trasporto che operazioni di spinta e traino di carichi?	<p>Si, è possibile, limitatamente agli interventi indicati nell'oggetto della tipologia di intervento e).</p>
8	Per le attività di sollevamento, abbassamento e trasporto di carichi, cosa si intende per indice di rischio valutato secondo le indicazioni della Norma UNI ISO 11228-1?	<p>L'indice di rischio, sebbene non espressamente citato nella norma UNI ISO 11228-1, è definito come indice LI (Lifting Index) nel ISO/TR 12295:2014. Esso corrisponde al rapporto tra la massa dell'oggetto movimentato m_A e la massa di riferimento m_R calcolata secondo quanto esposto nel punto A.7.2 della norma UNI ISO 11228-1:2009. In pratica si ha:</p> $LI = m_A / m_R$ <p>Con</p> $m_R = m_{ref} \times h_M \times v_M \times d_M \times a_M \times f_M \times c_M$
9	Per le attività di sollevamento, abbassamento e trasporto di carichi, è possibile accedere al finanziamento qualora l'indice di rischio risulti inferiore a 2 ma, oltre alle operazioni di sollevamento, sia richiesto il trasporto degli oggetti?	<p>Ai fini del presente bando è necessario fare riferimento al valore dell'indice di rischio LI. Pertanto, qualora tale parametro risulti inferiore a 2, indipendentemente dalla necessità di trasporto degli oggetti movimentati, non sussistono i requisiti previsti dall'Allegato 3 dell'Avviso pubblico per accedere al finanziamento.</p>
10	Per un progetto relativo ad attività di traino e spinta di un carico, cosa si intende per indice di rischio (valutato secondo il metodo 1 della norma UNI ISO 11228-2: 2009) e limite di	<p>Ai fini dell'Avviso pubblico va considerato che:</p> <p>a) l'indice di rischio si determina mettendo a rapporto la forza misurata e quella raccomandata. La valutazione va eseguita in corrispondenza della</p>

	<p>sicurezza F_R (calcolato con il metodo 2 della norma UNI ISO 11228-2: 2009)?</p>	<p>fase di <i>attivazione</i> del traino (o della spinta) e durante quella di <i>mantenimento</i>. Perché l'intervento richiesto sia finanziabile l'indice di rischio, successivamente all'intervento, dovrà risultare inferiore a 1. In tale condizione la forza misurata, iniziale e di mantenimento, risulta inferiore alla massima forza accettabile, desumibile dalla lettura dei prospetti da A.5 a A.8, associati al metodo 1 della norma UNI ISO 11228-2;</p> <p>b) il limite di sicurezza F_R corrisponde al valore minimo tra il valore limite di forza basato sulla capacità muscolare (F_{BR}) e quello basato sulla resistenza scheletrica (F_{LS}), calcolati con gli algoritmi indicati rispettivamente ai punti 3.2.2.2.1 e 3.2.2.2.2 della norma UNI ISO 11228-2. Tale valore rappresenta la soglia al di sopra della quale l'attività di traino (o spinta) viene svolta in condizioni di rischio concreto (limite fascia rossa/fascia gialla). Moltiplicando il valore F_R per un coefficiente pari a 0,85 si ottiene il valore al di sotto del quale la forza determina condizioni di sovraccarico biomeccanico accettabili (limite fascia gialla/fascia verde).</p> <p>Perché il progetto sia finanziabile, a seguito dell'intervento il valore della forza agente sul carrello dovrà risultare inferiore al valore che identifica il limite fascia gialla/fascia verde.</p>
<p>11</p>	<p>In un'attività di traino e spinta di un carico, quale fase della movimentazione va considerata ai fini della valutazione dei rischi da sovraccarico biomeccanico?</p>	<p>Nelle operazioni di traino e spinta di un carico è importante valutare l'entità del sovraccarico biomeccanico in tutte le fasi della movimentazione, considerando sia la forza esercitata nella fase iniziale del carico, sia quella applicata lungo il tragitto per mantenere il carico in movimento.</p>
<p>12</p>	<p>Per le attività di spinta e traino di un carico, è possibile accedere al finanziamento qualora, pur risultando l'indice di rischio prima dell'intervento (valutato secondo il metodo 1 della norma UNI ISO 11228-2: 2009) inferiore a 1, si rilevi un numero predominante di fattori di rischio presenti per cui il rischio vada classificato come Rosso (punto A.3, Fase 3, condizione b della norma UNI ISO 11228-2)?</p>	<p>Ai fini dell'Avviso pubblico è necessario basarsi su criteri univoci. Pertanto, qualora l'indice di rischio ante intervento sia inferiore a 1, indipendentemente dalla presenza o meno di fattori di rischio, non sussistono i requisiti previsti dall'Allegato 3 dell'Avviso pubblico per accedere al finanziamento.</p>
<p>13</p>	<p>In riferimento alla tipologia di intervento e), a cosa devono riferirsi i documenti (dichiarazione CE di conformità, istruzioni, ecc.) da presentare in fase di rendicontazione finale per i sistemi automatici di alimentazione destinati ad essere integrati in una macchina già di proprietà dell'impresa?</p>	<p>Sono oggetto di finanziamento tutte le spese necessarie per l'acquisto e l'integrazione del sistema di alimentazione nella macchina già di proprietà dell'impresa e possono verificarsi le seguenti casistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso in cui il sistema di alimentazione sia destinato ad essere integrato in una macchina già di proprietà dell'impresa, tale da costituire un insieme (ai sensi dell'art. 2 lettera a) punto 4 del d.lgs. 17/2010), è necessario acquisire la dichiarazione CE di conformità

Avviso pubblico ISI 2017

dell'insieme così come integrato dal sistema di alimentazione (non è necessaria la presentazione della dichiarazione CE di conformità del solo sistema di alimentazione o l'eventuale dichiarazione di incorporazione);

- nel caso in cui il sistema di alimentazione NON sia destinato a costituire un insieme (ai sensi dell'art. 2 lettera a) punto 4 del d.lgs. 17/2010) con una macchina già di proprietà dell'impresa, è necessario acquisire la dichiarazione CE di conformità del solo sistema di alimentazione.